Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 306

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 3 dicembre 1971 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Decreto presidenziale 14 luglio 1971
registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1971
registro n. 38 Difesa, foglio n. 363

E' concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

MEDAGLIA D'ORO

Comune di VARALLO per la Valsesia (Vercelli). — Ribelle alla occupazione nazifascista, la Valsesia combatteva durante 20 mesi la dura guerra partigiana per la liberazione nazionale. Perizia di capi, valore di migliaia di partigiani e patrioti di aggressive, manovriere formazioni, solidarietà rischiosa e appassionata delle popolazioni alla Resistenza, impegnavano duramente, con armi e mezzi tolti al nemico ed insidiosa ostilità dell'ambiente, numerosi presidi ed ingenti unità operative dell'occupante, infliggendogli, con il combattimento ed il sabotaggio, rilevanti perdite umane e materiali ed esiziale oneroso logorio di forze. Sottoposta a rastrellamenti, repressioni cruente e distruzioni, irriducibile non piegava all'oppressore e centinaia di caduti in armi, decine di trucidati per rappresaglia testimoniano il tributo di valore e di sofferenza, con cui i combattenti e le popolazioni di Valsesia per congiunte virtù militari e civili opponevano all'oppressore la forza invincibile dell'amore per la libertà e per l'indipendenza della Patria. — Settembre 1943 - aprile 1945.

(10382)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 luglio 1971, n. **994**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Paolo apostolo, in Nicosia.

N. 994. Decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Nicosia in data 25 maggio 1969, integrato con dichiarazioni del 2 ottobre 1969 e 8 luglio 1970, relativo alla erezione della parrocchia di San Paolo apostolo, in Nicosia (Enna).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1971
Atti del Governo, registro n. 245, *foglio n.* 75. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1971, n. **995**.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di culto e di religione « Istituto superiore di studi religiosi », con sede nel comune di Gazzada Schianno.

N. 995. Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione di culto e di religione « Istituto superiore di studi religiosi », con sede in frazione Gazzada del comune di Gazzada Schianno (Varese).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1971
Atti del Governo, registro n. 245, *foglio n.* 68. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1971, n. **996**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Ambrogio nel comune di Orero e di S. Rocco nel comune di Cicagna.

N. 996. Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Chiavari in data 14 ottobre 1970, relativo alla unione temporanea « aeque principalis » della parrocchia di S. Ambrogio, nel comune di Orero (Genova) con la parrocchia di S. Rocco, in località Pianezza del comune di Cicagna (Genova).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1971
Atti del Governo, registro n. 245, *foglio n.* 81. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1971, n. **997**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Francesca Cabrini, in Codogno.

N. 997. Decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Lodi in data 19 settembre 1970, integrato con dichiarazione in data 12 febbraio 1971, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Francesca Cabrini, in Codogno (Milano).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1971
Atti del Governo, registro n. 245, *foglio n.* 77. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1971, n. **998**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria SS.ma della Catena, in Leonforte.

N. 998. Decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Nicosia in data 17 maggio 1970, integrato con dichiarazione in data 6 luglio 1970, relativo alla erezione della parrocchia di Maria SS.ma della Catena, in Leonforte (Enna).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1971
Atti del Governo, registro n. 245, *foglio n.* 76. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1971, n. **999**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in parrocchia della vicaria autonoma dei SS. Pietro e Paolo, in Genova.

N. 999. Decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Genova in data 16 novembre 1968, integrato con dichiarazione del 14 aprile 1970, relativo alla elevazione in parrocchia della vicaria autonoma dei SS. Pietro e Paolo, nel rione Montesano del comune di Genova.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1971
Atti del Governo, registro n. 245, *foglio n.* 78. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 1971, n. **1000**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Barbara martire, in Cerignola.

N. 1000. Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Cerignola in data 8 settembre 1970, integrato con dichiarazione 24 settembre 1970 e con elenco di titoli 27 febbraio 1971, relativo alla erezione della parrocchia di S. Barbara martire, in Cerignola (Foggia).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1971
Atti del Governo, registro n. 245, *foglio n.* 87. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 1971, n. **1001**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « S. Francesco e S. Chiara a Montughi », nel comune di Firenze.

N. 1001. Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Firenze in data 19 febbraio 1969, integrato con altro decreto di pari data e con dichiarazioni 13 giugno 1970 e 1° febbraio 1971, relativo alla erezione della parrocchia di « S. Francesco e S. Chiara a Montughi », in località omonima del comune di Firenze.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1971
Atti del Governo, registro n. 245, *foglio n.* 86. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 1971, n. **1002**.

Estinzione dell'istituto profilattico elioterapico « Famiglia cav. dott. Giuseppe Tonietti quondam Apollonio », con sede in Portoferraio.

N. 1002. Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'istituto profilattico elioterapico « Famiglia cav. dott. Giuseppe Tonietti quondam Apollonio », con sede in Portoferraio, viene dichiarato estinto ed il relativo patrimonio devoluto al locale ente comunale di assistenza con l'obbligo, per questo ultimo, di destinarne le rendite al mantenimento in idonei istituti di bambini subnormali residenti nei comuni dell'Isola d'Elba.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *novembre* 1971
Atti del Governo, registro n. 245, *foglio n.* 104. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 1971, n. **1003**.

Estinzione dell'opera pia « Fargialla-Scacchini », con sede in Livorno.

N. 1003. Decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'opera pia « Fargiallà-Scacchini », con sede in Livorno, viene dichiarata estinta ed il residuo patrimonio devoluto alla locale opera pia Fagioli.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1971
Atti del Governo, registro n. 245, *foglio n.* 83. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1971, n. **1004**.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta, in Trecate.

N. 1004. Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta, in Trecate (Novara).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1971
Atti del Governo, registro n. 245, *foglio n.* 80. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1971.

Qualifica di « strada con diritto di precedenza » per diciassette strade in provincia di Parma.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

Vista la domanda dell'amministrazione provinciale di Parma in data 4 maggio 1971, tendente ad ottenere la qualifica di « strada con diritto di precedenza » per le strade provinciali sottoelencate:

1) strada Pedemontana (dalla stazione di Felino a Traversetolo);

2) strada Valcieca (da bivio di Salvanizza a Rigoso);

3) strada del Bratello (dal bivio della strada statale Borgotaro-Berceto al km. 10 + 418);

4) strada Bardi-Borgotaro (dal bivio Caprini di Bardi a Borgotaro-Porta Porello);

5) strada del Pilastrello (dal Pilastrello al ponte di Montecchio);

6) strada Salsediana (da Salsomaggiore al confine con la provincia di Piacenza);

7) strada di Tabiano (da Salsomaggiore per Tabiano a Fidenza);

8) strada di Albareto e di Albareto-Montegrosso (dal bivio di Gotra a Montegroppo);

9) strada del Manubiola (dal bivio del ponte Manubiola a Ghiare di Berceto);

10) strada di Collecchio (da Collecchio a Ponte Taro, strada statale n. 9);

11) strada di Collecchio e Sala Baganza (da Sala Baganza a Collecchio);

12) strada di Trecasali-Torrile (da Trecasali a Torrile);

13) strada di Sissa (dal bivio con la Cremona a Sissa);

14) strada Padana orientale (da Colorno al ponte di Coenzo);

15) strada di Sorbolo-Coenzo (da Sorbolo a Coenzo);

16) strada di Tizzano (da Boschetto al bivio con la strada di Carobbio);

17) strada Padana occidentale (tratto Ragazzola-Roccabianca-Sissa);

Vista la relazione dell'ufficio del genio civile di Parma, in data 13 giugno 1971, n. 4479;

Vista la relazione del servizio tecnico dell'Ispettorato generale circolazione e traffico con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'amministrazione provinciale di Parma;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarate « strade con diritto di precedenza » le strade provinciali sopraelencate, con l'avvertenza che nelle eventuali intersezioni con strade statali il diritto di precedenza deve essere sospeso per essere ristabilito subito dopo;

Art. 2.

All'amministrazione provinciale di Parma fa carico lo obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « dare precedenza » e, in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco concernenti essenzialmente la visibilità, quello di « arresto all'incrocio » (integrato dalla striscia trasversale di arresto, e dalla iscrizione « stop »). Detti segnali devono essere preceduti a distanza opportuna da un preavviso costituito da analogo segnale di « dare precedenza », integrato da un pannello rettangolare superiore, con lettere e cifre nere su fondo bianco contenente l'indicazione delle distanze in metri che separa il presegnale dal segnale, e la parola « stop » ove il segnale installato alla intersezione sia un « arresto all'incrocio » (vedi circolare I.G.C.T. numero 7000 dell'11 luglio 1966);

b) sulla strada a precedenza (dopo l'installazione dei segnali di cui alla lettera *a*) i segnali « strada con diritto di precedenza » e « fine del diritto di precedenza », giusto quanto dispone l'articolo 90 del regolamen-

to di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, integrati dal pannello di identificazione strada di cui alla fig. 102-C del regolamento stesso;

c) segnaletica orizzontale lungo la strada a precedenza comprendente strisce discontinue di mezzeria nei tratti normali, strisce affiancate, continua e discontinua, in corrispondenza di curve, dossi ed intersezioni (vedi circolare I.G.C.T. n. 1346 dell'11 settembre 1964).

Il segnale « strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni incrocio lungo la strada a precedenza, e, fuori dei centri abitati, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1971

(10438) *Il Ministro*: LAURICELLA

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1971.

Qualifica di « strada con diritto di precedenza » per una strada in provincia di Milano.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

Visto il decreto ministeriale n. 7083 del 16 gennaio 1969, relativo al primo tronco « Milano-Varedo » della strada provinciale « Milano-Meda-Lentate »;

Vista la domanda dell'amministrazione provinciale di Milano in data 24 febbraio 1971, tendente ad ottenere la qualifica di «strada con diritto di precedenza » per il 2° tronco « Varedo-Lentate » della strada provinciale n. 44 « Milano-Meda-Lentate »;

Vista la relazione dell'ufficio del genio civile di Milano in data 23 giugno 1971;

Vista la relazione del servizio tecnico dell'Ispettorato generale circolazione e traffico con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'amministrazione provinciale di Milano;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata « strada con diritto di precedenza » il 2° tronco « Varedo-Lentate » della strada provinciale « Milano-Meda-Lentate », con l'avvertenza che nelle intersezioni con strade statali il diritto di precedenza deve essere sospeso per essere ristabilito subito dopo.

Art. 2.

All'amministrazione provinciale di Milano fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « dare precedenza », o, in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco, concernenti essenzialmente la visibilità, quello di « arresto all'incrocio » (integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « stop »). Detti segnali devono essere preceduti, a distanza opportuna, da un preavviso costituito da un analogo segnale di « dare precedenza », integrato da un pannello rettangolare superiore con lettere e cifre nere su fondo bianco, contenente l'indicazione delle distanze in metri che separa il presegnale dal segnale, e la parola « stop » ove il segnale istallato alla intersezione sia un « arresto all'incrocio » (vedi circolare I.G.C.T. n. 7000 dell'11 luglio 1966);

b) sulla strada a precedenza (dopo la installazione dei segnali di cui alla lettera a) i segnali « strada con diritto di precedenza » e « fine del diritto di precedenza » giusto quanto dispone l'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, integrati dal pannello di identificazione strada di cui alla figura 102-C del regolamento stesso;

c) segnaletica orizzontale lungo la strada a precedenza comprendente strisce discontinue di mezzeria nei tratti normali, strisce affiancate, continua e discontinua, in corrispondenza di curve, dossi ed intersezioni (vedi circolare I.G.C.T. n. 13460 dell'11 settembre 1964).

Il segnale « strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni incrocio lungo la strada a precedenza e, fuori dei centri abitati, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1971

(10437) *Il Ministro*: LAURICELLA

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1971.

Qualifica di « strada con diritto di precedenza » per una strada in provincia di Forlì.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

Vista la domanda del presidente del consorzio per la costruzione e la manutenzione della strada « S. Arcangelo-Mare », amministrazione provinciale di Forlì, tendente ad ottenere la qualifica di « strada con diritto di precedenza » per la strada « S. Arcangelo-Mare ».

Vista la relazione dell'ufficio del genio civile di Rimini in data 27 maggio 1971, n. 2817/4°;

Vista la relazione del servizio tecnico dell'Ispettorato generale circolazione e traffico con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta del consorzio per la costruzione e manutenzione della strada « S. Arcangelo-Mare », con sede presso l'amministrazione provinciale di Forlì;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata « strada con diritto di precedenza » la strada consorziale « S. Arcangelo-Mare », con l'avvertenza che nelle eventuali intersezioni con strade statali il diritto di precedenza deve essere sospeso per essere ristabilito subito dopo.

Art. 2.

Al consorzio per la costruzione e la manutenzione della strada « S. Arcangelo-Mare » fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « dare precedenza » e, in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco, concernenti essenzialmente la visibilità quello di « arresto all'incrocio » (integrato, dalla striscia trasversale di arresto, e dalla iscrizione « stop »). Detti segnali devono essere preceduti, a distanza opportuna da un preavviso costituito da un analogo segnale di « dare precedenza », integrato da un pannello rettangolare superiore, con lettere e cifre nere su fondo bianco, contenente l'indicazione delle distanze in metri che separa il presegnale dal segnale e la parola « stop » ove il segnale installato alla intersezione sia un « arresto all'incrocio » (vedi circolare I.G.C.T. n. 7000 dell'11 luglio 1966);

b) sulla strada a precedenza (dopo la installazione dei segnali di cui alla lettera *a*) i segnali « strada con diritto di precedenza » e « fine del diritto di precedenza » giusto quanto dispone l'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, integrati dal pannello di identificazione strada di cui alla fig. 102-C del regolamento stesso;

c) segnaletica orizzontale lungo la strada a precedenza comprendente strisce discontinue di mezzeria nei tratti normali, strisce affiancate, continua e discontinua in corrispondenza di curve, dossi ed intersezioni (vedi circolare I.G.C.T. n. 1346 dell'11 settembre 1964).

Il segnale « strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni incrocio lungo la strada a precedenza e, fuori dei centri abitati, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1971

Il Ministro: LAURICELLA

(10435)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1971.

Qualifica di « strada con diritto di precedenza » per cinque strade in provincia di Cremona.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

Viste le domande dell'amministrazione provinciale di Cremona in data 2-14 giugno 1971 tendente ad ottenere la qualifica di « strada con diritto di precedenza » per le strade provinciali sottoelencate:

Strada provinciale n. 32 « Rivarolo del Re-Spineda » per km. 3 + 490;

Strada provinciale n. 78 « Breda Azzolini-Cividale » per km 1 + 415;

Strada provinciale n. 6 « Casalbuttano-Cignone » per km. 4 + 282;

Strada provinciale n. 21 « Cignone-Corte de' Frati » per km. 7 + 650;

Strada provinciale n. 13 « Pizzighettone-Montodine » per km. 15 + 047;

Viste le relazioni dell'ufficio del genio civile di Cremona in data 7 luglio 1971;

Vista la relazione del servizio tecnico dell'Ispettorato generale circolazione e traffico con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'amministrazione provinciale di Cremona;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarate « strada con diritto di precedenza » le strade provinciali elencate sopra, con l'avvertenza che nelle intersezioni con strade statali il diritto di precedenza deve essere sospeso per essere ristabilito subito dopo.

Art. 2.

All'amministrazione provinciale di Cremona fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « dare precedenza », o, in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco, concernenti essenzialmente la visibilità, quello di « arresto all'incrocio » (integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « stop »). Detti segnali devono essere preceduti, a distanza opportuna, da un preavviso costituito da un analogo segnale di « dare precedenza » integrato da un pannello rettangolare superiore con lettere e cifre nere su fondo bianco, contenente l'indicazione delle distanze in metri che separa il presegnale dal segnale, e la parola « stop », ove il segnale installato alla intersezione sia un « arresto all'incrocio » (vedi circolare I.G.C.T. n. 7000 dell'11 luglio 1966);

b) sulla strada a precedenza (dopo la installazione dei segnali di cui alla lettera *a*) i segnali « strada con diritto di precedenza » e « fine del diritto di precedenza » giusto quanto dispone l'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, integrati dal pannello di identificazione strada di cui alla figura 102-C del regolamento stesso;

c) segnaletica orizzontale lungo la strada a precedenza comprendente strisce discontinue di mezzeria nei tratti normali, strisce affiancate, continua e discontinua, in corrispondenza di curve, dossi ed intersezione (vedi circolare I.G.C.T. n. 13460 dell'11 settembre 1964).

Il segnale « strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni incrocio, lungo la strada a precedenza, e, fuori dei centri abitati, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1971

Il Ministro: LAURICELLA

(10436)

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1971.

Sostituzione di rappresentanti del Ministero del commercio con l'estero nel comitato di cui all'art. 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER GLI AFFARI ESTERI, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonchè alla assistenza ai paesi in via di sviluppo;

Vista la legge 24 maggio 1967, n. 451, concernente l'ulteriore integrazione dello stanziamento e modifiche della legge 9 gennaio 1962, n. 1, recante norme per l'esercizio del credito navale;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° giugno 1967, n. 136, concernente la composizione del comitato di cui alla legge 28 febbraio 1967, n. 131, richiamata;

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 luglio 1971, n. 182, concernente la sostituzione di rappresentanti del Ministero del commercio con l'estero e della Corte dei conti nel comitato di cui all'art. 24 della ripetuta legge n. 131;

Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1971, con il quale il prof. dott. Stefano Lionetti è stato chiamato ad assumere le funzioni di direttore generale per le valute, lasciando quelle di direttore generale per lo sviluppo degli scambi del Ministero del commercio con l'estero;

Decreta:

Il prof. dott. Stefano Lionetti, direttore generale per le valute, è nominato membro effettivo, in sostituzione del dott. Domenico Gagliardi, del comitato di cui all'art. 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, in rappresentanza della direzione generale per le valute del Ministero del commercio con l'estero.

Il dott. Domenico Gagliardi, ispettore generale, è nominato membro sostituto, in luogo del dott. Pasquale Petrella, della stessa direzione generale per le valute.

Il dott. Pasquale Petrella è nominato esperto per tutte le questioni assicurative trattate presso la Comunità economica europea od altri organismi internazionali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 novembre 1971

Il Ministro per il commercio estero
ZAGARI

Il Ministro per gli affari esteri
MORO

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(10430)

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di fibre artificiali e sintetiche operanti in provincia di Novara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali produttrici di fibre artificiali e sintetiche operanti in provincia di Novara si è determinata una crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di fibre artificiali e sintetiche operanti in provincia di Novara.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 16 agosto 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 novembre 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(10644)

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1971.

Approvazione di due tariffe di assicurazione di gruppo e delle relative condizioni di polizza, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della compagnia francese di assicurazione « Mutuelle Générale Française Vie », con sede legale in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, della compagnia francese di assicurazione « Mutuelle Générale Française Vie » con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione di gruppo e delle relative condizioni di polizza;

Vista la relazione tecnica e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione di gruppo e le relative condizioni di polizza, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, della compagnia francese di assicurazione « Mutuelle Générale Française Vie », con sede in Milano:

Tariffa relativa all'assicurazione temporanea, con scadenza annuale rinnovabile, di un capitale pagabile qualora la morte dell'assicurato avvenga entro l'anno di durata contrattuale;

Tariffa relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte o invalidità, con scadenza annuale rinnovabile, di un capitale pagabile qualora la morte o l'invalidità dell'assicurato si verifichino entro l'anno di durata contrattuale.

Roma, addì 13 novembre 1971

p. *Il Ministro*: BRANDI

(10432)

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1971.

Approvazione di due tariffe per le assicurazioni di gruppo e delle relative condizioni di polizza, presentate dalla società per azioni « C.A.I. - Compagnia di assicurazione italiana », con sede legale in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni « C.A.I. - Compagnia di assicurazione italiana », con sede legale in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe per le assicurazioni di gruppo e delle relative condizioni di polizza;

Vista la relazione tecnica e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe per le assicurazioni di gruppo e le relative condizioni di polizza, presentate dalla società per azioni « C.A.I. - Compagnia di assicurazione italiana », con sede legale in Roma:

Tariffa relativa all'assicurazione temporanea, con scadenza annuale rinnovabile, di un capitale pagabile qualora la morte dell'assicurato avvenga entro l'anno di durata contrattuale;

Tariffa relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte o invalidità, con scadenza annuale rinnovabile, di un capitale pagabile qualora la morte o l'invalidità dell'assicurato si verifichino entro l'anno di durata contrattuale.

Roma, addì 13 novembre 1971

p. *Il Ministro*: BRANDI

(10434)

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1971.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, di una opzione a scadenza e di condizioni di polizza, presentate dalla società per azioni « Intercontinentale assicurazioni », con sede legale in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni « Intercontinentale assicurazioni », con sede legale in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, di un'opzione a scadenza e di condizioni di polizza;

Vista la relazione tecnica e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, la seguente opzione a scadenza e le seguenti condizioni di polizza, presentate dalla società per azioni « Intercontinentale assicurazioni », con sede legale in Roma:

Tariffa R1A (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita immediata, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile finchè è in vita l'assicurato;

Tariffa R2A, relativa all'assicurazione su due teste, di una rendita vitalizia immediata, pagabile fino al primo decesso, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato;

Tariffa R3A, relativa all'assicurazione su due teste, di una rendita vitalizia immediata reversibile interamente o parzialmente sulla testa sopravvivente, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato;

Tariffa R4A (5-10) (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita immediata certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato;

Opzione alla scadenza del contratto, per la conversione del capitale assicurato in mista adeguabile, in una rendita vitalizia immediata su una testa, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato;

Condizioni particolari di polizza per l'assicurazione di rendita vitalizia immediata, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato.

Roma, addì 13 novembre 1971

p. *Il Ministro*: BRANDI

(10433)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1971.
Tariffa per le prestazioni professionali dei geologi.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 17 della legge 25 luglio 1966, n. 616;

Vista la proposta formulata nella seduta del 20 settembre 1971 dal Consiglio nazionale dell'ordine dei geologi;

Di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Gli onorari e le indennità ed i criteri per il rimborso delle spese ai geologi per le loro prestazioni professionali sono stabiliti secondo la tariffa allegata.

Roma, addì 18 novembre 1971

Il Ministro per la grazia e giustizia
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Ordine nazionale dei geologi

TARIFFA PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DEI GEOLOGI

Testo approvato con delibera del 20 settembre 1971 dal consiglio dell'Ordine nazionale dei geologi

I. — *NORME GENERALI*

Art. 1.

Il presente tariffario ha carattere nazionale e determina gli onorari minimi, le indennità ed i criteri per i rimborsi delle spese spettanti per le prestazioni professionali agli iscritti all'albo professionale dell'Ordine nazionale dei geologi anche se operanti all'estero per conto di imprese italiane.

Art. 2.

Gli onorari spettanti ai professionisti per le loro prestazioni vengono distinti nei seguenti quattro tipi:

a) onorari a vacazione, ossia in ragione del tempo impiegato;
b) onorari a quantità;
c) onorari a percentuale;
d) onorari a discrezione o di importo preconcordato.

Art. 3.

Gli onorari dovuti ad uno specialista o a laboratori specializzati ai quali si è rivolto il geologo per incarico del committente, saranno a carico del committente stesso, indipendentemente dalle competenze dovute al geologo.

Art. 4.

Quando un incarico viene dal committente affidato a più professionisti riuniti in collegio, a ciascuno dei membri del collegio è dovuto l'intero compenso risultante dall'applicazione delle tariffe.

Art. 5.

Qualora per il geologo incaricato sia indispensabile per la natura della prestazione avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, dell'opera di collaboratori di concetto e di ausiliari a norma dell'art. 2232 del codice civile, l'onorario per le prestazioni dei collaboratori e degli ausiliari è a carico del geologo se l'incarico professionale è compensato a quantità, o a percentuale, o a discrezione.

E' invece a carico del committente nel caso di onorario a vacazione, indipendentemente dalle competenze del professionista.

Art. 6.

Il geologo ha diritto di chiedere al committente l'anticipo delle somme che ritiene necessarie in relazione all'ammontare presumibile delle spese.

Durante il corso dei lavori il geologo ha altresì diritto al pagamento di acconti fino alla concorrenza del cumulo delle spese e del 60 per cento degli onorari spettantigli secondo la presente tariffa per la parte di lavoro professionale già eseguita; per i lavori da compensarsi a percentuale fino alla concorrenza dell'80 % degli onorari spettantigli sull'importo preventivo dell'opera.

Nel caso di giudizi arbitrali o peritali il geologo può richiedere l'anticipo integrale delle presunte spese e competenze, salvo quanto disposto in merito alle leggi vigenti.

Art. 7.

In caso di recesso dell'incarico, si fà riferimento alle norme previste dalla legge ordinaria.

Art. 8.

La parcella o specifica professionale, salvo casi particolari, deve contenere:

a) nome e cognome del professionista;
b) indicazione completa del committente;
c) l'oggetto dell'incarico;
d) la nota delle spese e la specifica delle competenze dovute; inoltre l'elencazione del tipo di prestazione, delle voci tariffarie corrispondenti, con l'indicazione delle quantità relative e dell'onorario preteso;
e) gli acconti ricevuti.

Il pagamento a saldo della specifica deve farsi non oltre i sessanta giorni dalla consegna della stessa; dopodiché sulle somme dovute e non pagate decorrono a favore del professionista ed a carico del committente gli interessi ragguagliati al tasso di sconto legale.

Art. 9.

Malgrado l'avvenuto pagamento della specifica, e salvi gli eventuali accordi speciali fra le parti per la proprietà dei lavori originali, dei disegni, dei progetti e di quanto altro rappresenta l'opera del geologo, restano sempre riservati a quest'ultimo i diritti d'autore conformemente alle leggi.

Art. 10.

L'applicazione della presente tariffa e la liquidazione degli onorari professionali ai geologi sono soggetti alla vigilanza e disciplina da parte del consiglio dell'Ordine nazionale dei geologi.

Art. 11.

La vidimazione e la liquidazione delle specifiche potrà essere richiesta al consiglio dell'Ordine tanto dai geologi iscritti, quanto dai committenti.

Durante ciascuna seduta del consiglio verranno prese in esame le richieste giunte alla sede dell'Ordine almeno sette giorni prima della data di convocazione.

Il presidente designerà se stesso o uno dei consiglieri per esaminare la parcella e gli eventuali allegati e per riferire poi al consiglio.

La decisione dell'Ordine verrà trascritta nel libro delle adunanze del consiglio e la parcella sarà restituita all'interessato entro dieci giorni dalla data della deliberazione.

La domanda di « *vidimazione e/o liquidazione* » dovrà essere accompagnata dall'originale della parcella o da una copia conforme all'originale per l'archivio dell'Ordine.

A richiesta del consiglio, l'interessato dovrà inviare:

a) una relazione analitica e descrittiva dell'importanza e del valore delle prestazioni, del tipo di attività richiesta ed esplicata, degli oneri e delle difficoltà incontrate e dei risultati e dei vantaggi tratti dal committente;

b) copia della relazione e/o degli elaborati grafici e allegati vari relativi alla prestazione richiesta a fornita.

L'interessato dovrà inoltre presentare o riferire, anche verbalmente, su richiesta dell'Ordine, ogni ulteriore elemento che consenta una piena e precisa cognizione dell'incarico professionale e della situazione.

II. — *ONORARI A VACAZIONE*

Art. 12.

Gli onorari sono computabili a vacazione in quelle prestazioni di carattere normale nelle quali il tempo concorre come elemento precipuo di valutazione e cioè:

a) i sopralluoghi preliminari di qualunque natura;

b) le competenze per visite o trattative con i pubblici uffici e con privati per pratiche accessorie;

c) i convegni informativi e rapporti verbali con il cliente;

d) il tempo impiegato nei viaggi di andata e ritorno;

e) le varianti ai progetti ed agli studi preliminari se conseguenti a circostanze che il professionista non poteva prevedere;

f) le ricerche e studi preliminari;

g) i sopralluoghi per assistenza periodica ai lavori in corso nei cantieri di perforazione, stradali, edili e minerari, quando gli stessi non siano già compresi in altro tipo di onorario.

Art. 13.

Gli onorari minimi a vacazione sono stabiliti per il professionista incaricato in ragione di L. 3000 per ogni ora o frazione di ora.

Salvo in casi di effettiva maggiore prestazione professionale, non si possono calcolare più di 8 ore sulle 24 per i lavori in sede, e più di 12 ore sulle 24 per i lavori sul terreno.

Qualora per il geologo incaricato sia indispensabile per la natura delle prestazioni avvalersi di aiuti avrà diritto inoltre ad un compenso in ragione di L 1800 l'ora per ogni aiuto iscritto all'albo e di L. 1000 per ogni altro aiuto di concetto.

Per operazioni compiute in condizioni di particolare disagio i predetti compensi minimi possono essere aumentati sino al 50 %.

Art. 14.

Salvo diverse pattuizioni, nel caso di onorari a vacazione, il committente deve rimborsare al professionista le seguenti spese:

a) le spese di viaggio, vitto e alloggio per il tempo passato fuori ufficio da lui e dal suo personale di aiuto, e le spese accessorie.

b) le spese per il personale di aiuto o per qualsiasi altro sussidio ed opera necessaria all'esecuzione di lavori fuori ufficio;

c) le spese di bollo, di registro, i diritti di uffici pubblici o privati, le spese postali, telegrafiche e telefoniche;

d) le spese di scritturazione, di traduzione di relazioni o di diciture in lingue estere su disegni, di cancelleria, di riproduzione di disegni eccedenti la prima copia;

e) i diritti di autenticazione delle copie di relazione o disegni.

III. — *ONORARI A QUANTITA'*

Art. 15.

Son normalmente compensate a quantità:

a) prestazioni relative a rilevamenti geologici di superficie su aree ben determinabili;

b) gli studi fotogeologici secondo le modalità previste al capo IX;

c) le analisi petrografiche, paleontologiche, sedimentologiche secondo le modalità previste al capo VI art. 29, paragrafo *A*:

Art. 16.

I rilevamenti geologici di superficie vengono valutati a quantità applicando sulla base delle tabelle di valutazione parziale allegate (tab. I e II), la seguente formula:

$$O = S \times P$$

dove:

O = onorario espresso in lire italiane;

S = funzione della scala del rilevamento e dell'area da rilevare.

Viene calcolata mediante la tab. I.

P = funzione dei seguenti parametri:

A — finalità del rilevamento;
B — fattori morfologici;
C — difficoltà ecologiche.

Viene calcolata mediante la tab. II.

In ogni caso "S" deve esprimere un'unica area di rilevamento senza soluzioni di continuità o, in altri termini, *non* può essere sommatoria di diverse unità areali di rilevamento.

Art. 17.

Gli onorari a quantità comprendono tutto quanto è dovuto al geologo per l'esaurimento dell'incarico conferitogli, restando a carico di esso tutte le spese di ufficio, di personale di ufficio (sia di concetto che di ordine), di cancelleria, di copisteria, di disegno in quanto strettamente necessarie allo svolgimento dell'incarico; gli sono però dovuti a parte ed in aggiunta i compensi a rimborso di cui agli articoli: 12, comma *d*), ivi compresi i tempi di accesso ai luoghi di rilevamento, 14, comma *a*), *c*), *d*), *e*) ed art. 29.

TABELLA I

"S" si ottiene sommando a un diritto fisso, che è indipendente dalla superficie da rilevare, il prodotto tra l'area e la tariffa della corrispondente unità di superficie scelta.

Categoria scala del rilievo	Diritto fisso (in lire)	Tariffa unitaria (in lire)
A: scala 1:500	100.000	4.000 per ogni ha
B: scala 1:2.500	50.000	2.500 per ogni ha; oltre i 100 ha, sull'eccedenza 1.000 per ogni ha
C: scala 1.5.000	80.000	fino a 5 ha: solo il diritto fisso; da 5 ha, sull'eccedenza 100 per ogni ha
D: scala 1:10.000	50.000	4.000 per ogni km²
E: scala 1:25.000	50.000	3.000 per ogni km²
F: scala 1:50.000 e oltre	100.000	1.000 per ogni km²

Per scale intermedie tra quelle indicate in tabella si possono applicare tariffe per interpolazione tra quelle delle due categorie contigue.

TABELLA II

VALUTAZIONE DEL COEFFICIENTE "P"

$$P = A + B + C$$

La valutazione dei tre parametri è basata sul concetto che P assuma valore = 1 quando le condizioni morfologiche ed ecologiche siano estremamente favorevoli, le finalità del rilievo non impegnative e le difficoltà geologiche molto ridotte o praticamente nulle.

Per i rilievi nei quali i parametri al contrario presentino il massimo delle difficoltà P assume valori = 8.

1) *Calcolo di A*: finalità e modalità di svolgimento del rilevamento con valutazione differente delle difficoltà geologiche.

A_1: Rilevamento della distribuzione areale e semplicemente superficiale delle formazioni (o complessi) geologiche classificate secondo la terminologia e la bibliografia geologico-scientifica corrente, senza particolari difficoltà geologiche — A_1 = 1,00

A_2: A_1 + interpretazione della tettonica e quindi della presumibile distribuzione in profondità delle formazioni geologiche, eventuale ricostruzione paleogeografica, ecc., con esecuzione di sezioni ecc. (ad es., carte della pianificazione territoriale)

— con scarse difficoltà geologiche — A_2^1 = 2,00

— con notevoli difficoltà geologiche — A_2^2 = 2,50

A_3: A_1 + A_2 + ricostruzione (esatta in superficie e presumibile in profondità) dell'andamento di 1 ÷ 2 livelli di esclusivo o prevalente interesse (es. livelli guida o livelli mineralizzati, ecc.)

— con scarse difficoltà geologiche — A_3^1 = 2,50

— con notevoli difficoltà geologiche — A_3^2 = 3,00

A_4: A_1 + A_2 + A_3 eventuale + rilevamento con distinzione e suddivisione tra litotipi in base a criteri di dettaglio e natura più specifici e ben

diversi da quelli puramente geologico-stratigrafici di cui ai numeri A_1 e A_2: ad esempio per scopi minerari o per ricerche di acqua ecc., carte idrogeologiche con censimento dei punti d'acqua

— con scarse difficoltà geologiche . . . . . A'_4 = 3,00

— con notevoli difficoltà geologiche . . . . A''_4 = 3,50

A_5 A_1 + A_2 + A_3 eventuale + A_4 + rilevamento specialistico di tipo geomorfologico applicato — con semplice specificazione delle condizioni di equilibrio geomorfologico all'atto del rilievo — o di tipo geopedologico — con semplice indicazione dello stato e della classificazione dei suoli all'atto del rilievo — (ad es.: carte di dettaglio per i piani di urbanizzazione)

— con scarse difficoltà geologiche . . . . . A'_5 = 3,50

— con notevoli difficoltà geologiche . . . . . A''_5 = 4,00

A_6: A_1 + A_2 + A_3 eventuale + A_4 + rilevamento delle caratteristiche e delle proprietà geologico-tecniche delle coltri di materie incoerenti e/o pseudocoerenti ed eventualmente del loro immediato substrato roccioso ai fini, ad es., di carte di cantiere . . . . A_6 = 4,00

2) *Calcolo di B*: fattori morfologici ovvero grado di difficoltà derivante dal profilo del terreno:

B_1: 100 % pianeggiante o collinare . . . . B_1 = 0
B_2: 75 % pianeggiante o collinare; 25% montuoso B_2 = 0,75
B_3: 50 % pianeggiante o collinare; 50 % montuoso B_3 = 1,50
B_4: 25 % pianeggiante o collinare; 75 % montuoso B_4 = 2,25
B_5: 100 % montuoso . . . . B_5 = 3,00

3) *Calcolo di C*: difficoltà ecologiche (zone malariche, alta montagna ecc)

— il campo di variabilità di C è tra 0 e 1.

IV. — *ONORARI A PERCENTUALE*

Art. 18.

Sono normalmente compensati a percentuale:

Gli studi e le indagini geognostiche riguardanti:

a) costruzioni edili;
b) impianti industriali;
c) ferrovie e strade;
d) opere idrauliche;
e) fognature urbane;
f) ponti e strutture speciali.

Agli effetti della determinazione degli onorari a percentuale le prestazioni del geologo riguardano lo studio geologico del progetto ed il relativo preventivo, per quanto di sua competenza nonché, per la parte geognostica, la stipulazione dei contratti di esecuzione e la direzione dei lavori e l'assistenza al collaudo e la liquidazione.

Art. 19.

Gli onorari a percentuale comprendono tutto quanto è dovuto al geologo per l'esaurimento dell'incarico conferitogli, restando a carico di esso tutte le spese di ufficio, di personale di ufficio (sia di concetto che di ordine), di cancelleria, di copisteria, di disegno in quanto strettamente necessarie allo svolgimento dell'incarico; gli sono però dovuti a parte ed in aggiunta gli eventuali compensi a rimborso di cui agli articoli: 12, comma *d*), ivi compresi i tempi di accesso ai luoghi di lavoro; 14 comma *a*), *c*), *d*), *e*) ed art. 29.

Art. 20.

Il geologo, per i lavori da liquidarsi a percentuale ha facoltà di essere compensato a norma del precedente articolo, ovvero di conglobare tutti i compensi accessori in una cifra che non potrà superare il 60 % degli onorari a percentuale.

In caso di disaccordo con il committente, la percentuale di tale conglobamento sarà determinata dal consiglio dell'ordine, sempre però entro il predetto limite massimo.

Art. 21.

Agli effetti della determinazione degli onorari a percentuale dovuti al geologo le opere considerate vengono suddivise nelle seguenti classi e categorie, avvertendo che se lo studio geologico interessa più di una categoria gli onorari spettanti al geologo vengono commisurati separatamente agli importi dei lavori di ciascuna categoria e non globalmente.

STUDI GEOLOGICI RIGUARDANTI

Classe	Categoria	Oggetto
I	*a*)	*Costruzioni rurali, industriali e civili*: costruzioni informate a grande semplicità, case e ville per comune abitazione, edifici residenziali, complessi industriali, costruzioni pubbliche che incidono in maniera non rilevante sul terreno di fondazione.
	b)	Edifici e grandi complessi residenziali, industriali e pubblici che incidono in modo rilevante sul terreno di fondazione.
II	*a*)	Strade ordinarie, superstrade ed autostrade; linee tramviarie e strade ferrate in pianura.
	b)	Strade ordinarie, superstrade ed autostrade, linee tramviarie e ferrovie in collina o montagna; funivie e funicolari.
III		Cimiteri, gallerie, opere sotterranee, fondazioni speciali, briglie, dighe, ponti, opere di navigazione interna o portuali, fognature, opere subacque (con l'aumento del 50 % sui rispettivi valori della tabella).

Art. 22.

Quando per l'esecuzione dello studio geologico per una delle opere indicate nel precedente articolo il geologo presta la sua assistenza all'intero svolgimento dell'opera, dalla compilazione del progetto alla direzione dei lavori delle indagini geognostiche, al collaudo ed alla liquidazione, le sue competenze sono calcolate in base alla percentuale del consuntivo lordo dell'opera indicata alla tabella III.

A questi effetti per consuntivo lordo dell'opera si intende la somma di tutti gli importi liquidati alle varie imprese o ditte per lavori o forniture computati al lordo degli eventuali ribassi, aumentata degli eventuali importi suppletivi accordati alle stesse in sede di conto finale o di collaudo e senza tener conto, invece, delle eventuali detrazioni che il direttore dei lavori o il collaudatore potesse aver fatto per qualsiasi ragione sia durante il corso dei lavori sia in sede di conto finale o di collaudo.

L'applicazione della tabella per importi intermedi fra quelli indicati si fa per interpolazione lineare.

Per i lavori il cui importo di spesa non raggiunge il minimo di L. 250.000 il compenso è valutato a discrezione. In difetto di una stima del valore dell'opera, anzichè la tariffa a percentuale si applicheranno le altre tariffe di cui all'art. 2 adottando il criterio per analogia.

Art. 23.

Gli onorari sono dovuti integralmente quando l'opera viene eseguita dal geologo in tutto il suo sviluppo, dal progetto iniziale sino al compimento ed alla liquidazione dei lavori ed anche quando avviene che, nell'adempimento dell'intero incarico, non siano eseguite o siano solo parzialmente eseguite alcune delle particolari operazioni specificate più avanti, sempreché l'aliquota o la somma delle aliquote parziali ad esse corrispondenti non superi il valori di 0,20 della tabella IV.

Sono esclusi dall'obbligo del geologo, salvo speciali accordi, l'assistenza giornaliera dei lavori e la tenuta dei libretti di misura e dei registri di contabilità. Le mansioni relative sono però affidate a persona di comune fiducia del committente e del geologo, sotto diretto controllo di quest'ultimo.

Il geologo ha diritto ad un maggiore compenso, da valutarsi discrezionalmente entro il limite massimo del 50 % della quota spettante per la direzione dei lavori, delle indagini geognostiche, quando, per la mancanza di personale di sorveglianza e di controllo o per essere i lavori eseguiti in economia, la direzione dei lavori richieda da parte del geologo un impegno personale maggiore del normale.

Art. 24.

Quando le prestazioni del geologo non seguono lo sviluppo completo dell'opera, ma si limitano solo ad alcune funzioni parziali per effetto di una successiva limitazione dell'incarico originario, la valutazione dei compensi a percentuale è fatta sulla base delle aliquote specificate nell'allegata tabella IV aumentata del 25 %.

Qualora però l'opera del geologo si limiti alla sola assistenza al collaudo od alla sola liquidazione dell'opera, ovvero anche ad entrambe queste prestazioni, dette aliquote sono aumentate del 50 %

Nel caso di incarico parziale originario le dette aliquote o percentuali vanno computate in base all'importo consuntivo lordo dell'opera corrispondente o, in mancanza, al suo attendibile preventivo.

Art. 25.

Nel caso di sospensione dell'incarico il compenso si valuta applicando le corrispondenti percentuali al consuntivo della parte di opera eseguita ed al preventivo della parte di opera progettata e non eseguita, facendone il cumulo.

In ogni caso sono da computarsi a parte gli eventuali compensi a vacazione per le prestazioni eseguite, il rimborso delle spese e le eventuali prove ed analisi di laboratorio

Art. 26.

Agli effetti di quanto precedentemente disposto, la prestazione complessiva del geologo per l'adempimento del suo mandato comprende le seguenti operazioni:

a) studio per la compilazione della relazione geologica relativa al progetto di massima della costruzione e compilazione del preventivo sommario dei lavori a scopo geognostico;

b) compilazione del programma dettagliato delle prospezioni geognostiche, delle prove in sito e delle analisi, nonché del relativo preventivo particolareggiato;

c) studio per la compilazione della relazione relativa al progetto esecutivo includente:

prospezione ed assistenza alle prove ed analisi in sito e in laboratorio ed accertamento della regolare esecuzione;

elaborazione dei dati derivanti dalle prospezioni analisi e prove, esame del progetto esecutivo e programmazione degli eventuali interventi di sistemazione dell'area in esame o comunque relativi a problemi di natura geologica;

stesura della relazione definitiva con disegni e schizzi in numero e in scala sufficiente per identificarne le parti;

d) direzione ed alta sorveglianza sotto l'aspetto geologico dei lavori con visite periodiche al cantiere nel numero necessario ad esclusivo giudizio del geologo, emanando, in collaborazione con la direzione lavori, le disposizioni e gli ordini per l'attuazione della parte geologica dell'opera progettata nelle sue varie fasi esecutive e sorvegliandone la buona riuscita;

e) operazioni di accertamento dal punto di vista geologico della regolare esecuzione dei lavori nelle successive fasi di avanzamento ed al loro compimento; liquidazione dei lavori di natura geognostica.

A ciascuna di queste operazioni corrispondono per ogni singola classe dei lavori le aliquote indicate nell'allegata tabella IV da applicarsi alle percentuali di cui all'allegata tabella III, intendendosi che, con l'aliquota dello studio geologico del progetto esecutivo vanno sempre sommate quelle del progetto di massima e del preventivo sommario steso dallo stesso progettista.

TABELLA III

ONORARI A PERCENTUALE DOVUTI AL GEOLOGO PER OGNI 100 LIRE DI IMPORTO DELL'OPERA

Importo opere (lire)		classe e categorie I a %	I-b %
fino a	10.000.000	2,00	1,50
sull'eccedenza fino a	20.000.000	1,00	1,50
sull'eccedenza fino a	50.000.000	0,80	1,50
sull'eccedenza fino a	100.000.000	0,60	1,20
sull'eccedenza fino a	200.000.000	0,40	0,80
sull'eccedenza fino a	500.000.000	0,20	0,40
sull'eccedenza		0,10	0,20

		II-a %	II-b %	III %
fino a	10.000.000	2,50	3,00	3,50
sull'eccedenza fino a	50.000.000	1,00	1,50	3,00
sull'eccedenza fino a	100.000.000	0,50	1,00	2,50
sull'eccedenza fino a	500.000.000	0,30	0,75	1,00
sull'eccedenza fino a	1.000.000.000	0,20	0,50	0,80
sull'eccedenza fino a	10.000.000.000	0,10	0,20	0,50
sull'eccedenza		0,04	0,08	0,30

TABELLA IV

ALIQUOTE DA APPLICARSI ALLE PERCENTUALI DELLA TABELLA III

Prestazioni parziali	Classi di lavori I-a	I-b	II-a	II-b	III
a) Progetto di massima (studi geologici) e preventivo sommario indagini geognostiche	0,20	0,20	0,25	0,25	0,15
b) Preventivo particolareggiato indagini geognostiche e capitolati ed appalti per indagini geognostiche	0,10	0,10	0,05	0,05	0,10
c) Progetto esecutivo (studi geologici)	0,40	0,40	0,30	0,30	0,35
d) Direzione lavori di carattere geologico	0,20	0,20	0,30	0,30	0,30
e) Assistenza ai collaudi e liquidazioni	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

V. — *ONORARI A DISCREZIONE O DI IMPORTO PRECONCORDATO*

Art. 27.

Sono normalmente compensate a discrezione, con importo che può essere preconcordato, oltre che le consulenze, tutte quelle prestazioni nelle quali i fattori tempo e quantità sono irrilevanti e nelle quali è richiesto un parere ed una valutazione di carattere tecnico ed economico frutto di competenza specifica e/o di lunga esperienza ed in tutti i casi in cui non sia possibile applicare il criterio per analogia.

Inoltre sono compensate a discrezione le seguenti prestazioni:

a) ricerche e studi di carattere geologico-economico;

b) studi ed esperienze di carattere geologico-generale;

c) studi generali di idrogeologia;

d) programmazione di ricerche geologiche e minerarie;

e) giudizi arbitrali e componimenti amichevoli per problemi di natura geologica;

f) discussioni e pareri trattati verbalmente o per corrispondenza.

Art. 28.

Gli onorari a discrezione e preconcordati saranno determinati tenendo conto dell'importanza dell'incarico, della difficoltà e complessività del lavoro e della particolare competenza specifica del professionista.

Nei casi in cui possono essere applicati altri tipi di onorari, quelli a discrezione e preconcordati non potranno essere inferiori a quelli che si otterrebbero dalla somma delle singole voci imputabili alle varie componenti della prestazione.

VI. — *ANALISI E PROVE*

Art. 29.

Le analisi e le prove dei campioni vengono compensate come segue e gli importi indicati sono relativi alle sole prestazioni consulenziali in diretta attinenza con le prove stesse, quindi non comprensivi del costo di preparazione ed esecuzione delle prove e delle spese relative che vengono compensate a parte.

L'interpretazione dei dati delle determinazioni di cui ai sottoindicati capoversi *A* e *B* con stesura di grafici e schizzi illustrativi e della relazione, vengono compensati a discrezione.

A. — *Analisi petrografiche, paleontologiche, sedimentologiche.*

Le determinazioni di laboratorio sono compensate a quantità nella misura minima risultante dalla seguente tabella:

1) Esame macropaleontologico con determinazione della specie ed interpretazione stratigrafica
Per ogni determinazione — L. 3.000

2) Esame petrografico con determinazione dei minerali caratteristici e definizione della roccia
Per ogni campione — » 10.000

3) Analisi micropaleontologica che comprende:

a) analisi micropaleontologica con elenco di fossili, determinazione di età e di ambiente. Minimo 10 campioni
Per ogni campione — » 5.000

b) log biostratigrafico con litologia, « distribuzione » dei fossili diagnostici, zonatura, età, ambiente
Per ogni 300 metri di log L. 15.000

4) Analisi sedimentologiche che comprendono:

a) analisi petrografica con stima quantitativa della percentuale dei differenti costituenti, determinazione del tipo di contatto tra i granuli. Minimo 10 campioni
Per ogni campione » 5.000

b) Log petrografico con rappresentazione della variazione verticale della percentuale dei costituenti.
Per ogni 300 metri di log » 15.000

c) Analisi granulometriche che comprendono tabelle dei risultati, diagrammi delle granulometrie, analisi delle condizioni idrauliche di sedimentazione determinazione dei tipi granulometrici. Minimo 10 campioni.

con setaccio: definizione dei diaframmi CM, FM, LM.
Per ogni campione » 4.000

con setaccio più densimetro: definizione dei diagrammi CM, FM, LM, AM.
Per ogni campione » 5.000

misurazioni al microscopio di sezioni sottili con definizione dei diagrammi CM + FM.
Per ogni campione » 3.000

Analisi granulometrica per sedimentazione: i prezzi precedenti aumentati del 50%.

5) Analisi miscellanee:

a) stima della porosità con sezione sottile (compresa la preparazione del campione).
Per ogni campione » 2.000

B. — *Determinazione e prove geotecniche, geopedologiche e geochimiche.*

Le prestazioni del geologo per l'esecuzione di prove geotecniche, geopedologiche e geochimiche sono compensate come segue:

a) prove in situ: a vacazione con le modalità e tariffe di cui al capo II del presente tariffario;

b) prove in laboratorio: a percentuale in ragione del 10% del costo della singola prova.

VII. — *CAVE E MINIERE*

Art. 30.

Ferma restando l'applicazione delle norme generali, gli onorari per le prestazioni inerenti alle cave e miniere sono determinati con le modalità indicate negli articoli seguenti: sono in ogni caso computati a parte ed in aggiunta i compensi a vacazione per le prestazioni di cui all'art. 12 ed il rimborso delle spese di cui all'articolo 14.

Art. 31.

Le prospezioni geologico minerarie di una regione, di un permesso di ricerca o di una concessione mineraria limitatamente ai rilievi di superficie, inclusa la cartografia e la relativa descrizione, sono normalmente retribuite a quantità secondo le modalità e le tariffe di cui agli articoli 15, 16, 17.

Art. 32.

I rilievi di lavoro in sottosuolo a fine geognostico da tracciare su planimetrie e sezioni a scala mineraria (da 1 200 a 1 100) e relativa descrizione vengono retribuiti a vacazione sino ad un massimo di 500 m. di gallerie, sottolivelli, traverse e fornelli; oltre i 500 m. vengono retribuiti a quantità secondo la seguente tabella:

da 500 sino a 2000 metri	500 L/m
per ogni metro in più oltre i 2000	250 L/m

In caso di condizioni di lavoro particolarmente disagiate o pericolose il compenso può essere maggiorato sino al 100%.

Dal presente compenso restano escluse le operazioni di campionatura sistematica da retribuirsi a vacazione e le relative analisi (vedi capo VI).

Art. 33.

Per studio e cubaggio di un giacimento tanto in miniere e cave di minerali di prima categoria attive o inattive che in permessi minerari in lavorazione, inclusa relazione conclusiva: oltre agli onorari di cui agli articoli 31 e 32, viene riconosciuto un compenso per metro cubo di materiale in vista in base alla seguente tabella:

fino a 1.000 metri cubi, a corpo	L	5.000 —
sul più da 1.000 a 10.000 mc. per ogni mc.	»	10,00
sul più da 10.000 a 25.000 mc. per ogni mc.	»	8,00
sul più da 25.000 a 50.000 mc. per ogni mc.	»	6,00
oltre i 50.000	»	1.00

Art. 34.

La programmazione dei lavori di ricerca mineraria viene normalmente compensata a discrezione; l'assistenza all'esecuzione degli stessi viene normalmente compensata a vacazione, secondo gli articoli 12, 13, 14.

Art. 35.

Stima di cave e miniere. Per la compilazione della stima di una cava o di una miniera, limitatamente alla valutazione qualitativa e quantitativa del giacimento basata sulle condizioni geologiche e sulle caratteristiche petrografiche e mineralogiche, oltre ai compensi di cui agli articoli 31 e 32 viene liquidato un onorario a percentuale in base alla seguente tabella con un minimo di L. 5.000:

per un valore sino a	L.	5.000.000	1,10%
sul più sino a	»	10.000.000	1,00%
sul più sino a	»	25.000.000	0,90%
sul più sino a	»	50.000.000	0,60%
sul più sino a	»	75.000.000	0,30%
sul più sino a	»	100.000.000	0,10%
sul più sino a	»	500.000.000	0,09%
sul più sino a	»	1.000.000.000	0,07%
sul più			0,05%

VIII. — *IDROGEOLOGIA*

Art. 36.

Gli studi di carattere idrogeologico relativi a captazione di sorgenti, ricerche d'acqua, valutazione quantitativa e qualitativa delle risorse idriche, studi e ricerche per acque minerali e termominerali, studi per laghi collinari, direzione ed assistenza a prove di portata in pozzo o in corsi d'acqua, verranno normalmente compensati a vacazione per la parte di tempo impiegata all'esecuzione della ricerca e alla stesura delle relazioni descrittive secondo quanto previsto dagli articoli 12 e 13 del presente tariffario.

Al professionista saranno dovute anche le spese secondo quanto previsto dall'art. 14.

Il rilevamento di carte idrogeologiche sarà compensato secondo criteri e quantità in analogia a quanto previsto negli articoli 15, 16, 37, 38, 39, 40.

Il parere, la consulenza e la parte interpretativa verranno invece computate, in aggiunta a discrezione.

IX. — *FOTOGEOLOGIA*

Art. 37.

Le tariffe relative alla preparazione delle carte di base ottenute direttamente dall'interpretazione fotogeologica di fotografie aeree sono computate a quantità e non comprendono il costo dei fotogrammi che può essere addebitato al committente.

Art. 38.

Le carte di base comprendono i seguenti quattro tipi fondamentali:

a) carta fotogeologica;
b) carte delle fratture;
c) carta del drenaggio;
d) carta delle frane.

Art. 39.

Le tariffe più avanti indicate si intendono relative al solo studio delle fotografie: il tempo impiegato dal professionista per i controlli di campagna sarà computato a vacazione.

L'interpretazione delle carte di base con la preparazione degli elaborati speciali (carta del contrasto morfologico, delle direzioni di strato, della densità delle fratture, della stabilità dei versanti, della sistemazione agraria, ecc.) derivanti dalle carte stesse saranno computate a parte con tariffe a discrezione.

Art. 40.

Le tariffe relative alle carte di base di cui all'art. 38, sono una funzione di tre parametri: la scala delle fotografie aeree, la scala delle carte prodotte e la estensione dell'area studiata.

Le tariffe per unità di superficie sono quindi definite per otto categorie di studi fotogeologici, opportunamente scelte, tenendo conto della variabilità dei suddetti parametri.

Le tariffe si riferiscono alla preparazione di una sola delle carte di base. Quando sulla stessa area si preparano più carte, si applica un fattore di riduzione.

CATEGORIA *A*

Carte di base alla scala 1 : 500 ottenute da fotografie aeree in scala fino a 1 : 5.000.

Superficie studiata (in ettari)	Tariffa per ettaro (in lire)			
	fotogeol.	fratture	drenaggio	frane
fino a 10 .	2.000	1.000	200	2.000
oltre a 10 .	1.500	700	150	1.500

Fattore di riduzione per più carte: Fr = 0,9

CATEGORIA *B*

Carte di base a scala compresa tra 1 : 500 e 1 : 2.500 da fotografie aeree in scala fino a 1: 10.000.

Superficie studiata (in ettari)	Tariffa per ettaro (in lire)			
	fotogeol.	fratture	drenaggio	frane
fino a 50 .	1.500	800	150	1.500
50 ÷ 250 . .	1.300	700	130	1.300
oltre 250	1.000	500	110	1.000

Fattore riduzione per più carte: Fr = 0,9

CATEGORIA *C*

Carte di base a scala compresa tra 1 : 2.500 e 1 : 5.000 da fotografie aeree in scala fino a 1 : 10.000 compreso.

Superficie studiata (in ettari)	Tariffa per ettaro (in lire)			
	fotogeol.	fratture	drenaggio	frane
fino a 500 . .	125	75	25	125
500 ÷ 2.500 . .	100	60	16	100
2.500 ÷ 5.000 .	75	45	13	75
oltre 5.000	50	30	10	50

Fattore di riduzione per più carte: Fr = 0,9
Fattore di aumento per fotografie aeree in scala oltre 1 : 10.000 fino a 1 : 20.000 Fa = 1,3

CATEGORIA *D*

Carte di base in scala 1 : 10.000 da fotografie aeree in scala compresa tra 1 : 10.000 e 1 : 20.000.

Superficie studiata (in kmq.)	Tariffa per kmq. (in lire)			
	fotogeol.	fratture	drenaggio	frane
fino a 25 .	6.000	3.000	1.500	6.000
25 ÷ 100 .	5.000	2.000	1.000	5.000
100 ÷ 400 .	4.000	1.500	750	4.000
oltre 400	3.000	1.000	500	3.000

Fattore di riduzione per più carte: Fr = 0,9
Fattore di aumento per fotografie aeree in scala oltre 1 : 10.000 e fino a 1 : 20.000 Fa = 1,2

CATEGORIA *E*

Carte di base in scala 1 : 25.000 da fotografie aeree in scala compresa tra 1 : 20.000 e 1 : 35.000.

Superficie studiata (in kmq.)	Tariffa per kmq. (in lire)			
	fotogeol.	fratture	drenaggio	frane
fino a 100 . . .	1.300	440	280	1.500
100 ÷ 400 . . .	1.000	340	220	1.200
400 ÷ 1.600 . .	800	260	170	1.000
oltre 1.600 . . .	600	200	130	750

Fattore di riduzione per più carte: Fr = 0,9
Fattore di aumento per fotografie aeree in scala fino a 1 : 20.000 oppure oltre 1 : 35.000 Fa = 1,1

CATEGORIA *F*

Carte di base in scala 1 : 50.000 da fotografie aeree in scala 1 : 30.000.

Superficie studiata (in kmq.)	Tariffa per kmq. (in lire)			
	fotogeol.	fratture	drenaggio	frane
fino a 400 . . .	600	220	140	1.000
400 ÷ 1.600 . .	400	170	110	850
1.600 ÷ 5.000 . .	300	120	85	650
oltre 5.000 . . .	250	100	65	500

Fattore di riduzione per più carte: Fr = 0,9
Fattore di aumento per fotografie aeree in scala fino a 1 : 30.000 Fa = 1,1

CATEGORIA *G*

Carte di base in scala 1:100.000 da fotografie aeree alla scala oltre 1 : 30.000.

Superficie studiata (in kmq.)	Tariffa per kmq. (in lire)			
	fotogeol.	fratture	drenaggio	frane
fino a 3.200 . .	250	150	80	
3.200 ÷ 10.000 .	200	100	65	
10.000 ÷ 30.000 .	150	70	50	
oltre 30.000 . .	125	50	40	

Fattore di riduzione per più carte: Fr = 0,9

CATEGORIA *H*

Carte alla scala 1 : 200.000 ed oltre per studi regionali da fotografie aeree in scala oltre 1 : 30.000.

Superficie da studiare non inferiore a 20.000 kmq.

Tariffe per kmq.		
fotogeologia	drenaggio	fratture
50	30	20

X. — *RICERCA IDROCARBURI E ENERGIA GEOTERMICA*

Art. 41.

Tutte le prestazioni professionali inerenti alla ricerca degli idrocarburi e delle forze endogene vengono normalmente compensate con tariffe a discrezione, ad eccezione delle seguenti:

a) rilevamento geologico di superficie per il quale si rimanda agli articoli 15, 16 e 17 e relative tabelle.

b) fotogeologia, per cui si rimanda agli articoli 37, 38, 39 e 40.

c) assistenza geologica alle perforazioni, accessi ad uffici pubblici e privati, ecc., per i quali si applicano le tariffe a vacazione secondo gli articoli 12, 13 e 14.

(10543)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1971.

Sostituzione di un membro del collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo « Fiera di Ancona - Mostra mercato internazionale della pesca, degli sports nautici e attività affini ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il regio decreto 30 novembre 1936, n. 3497, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo « Fiera di Ancona - Mostra mercato nazionale della pesca, degli sports nautici e attività affini », con sede in Ancona e i decreti del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, n. 422, che ne ha approvato il vigente statuto e 30 aprile 1965, n. 895 sulla modifica dell'art. 1 e 10 giugno 1969, n. 522, sulla modifica dell'art. 8;

Visto il proprio decreto 25 luglio 1969, riguardante la nomina per un triennio del collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo stesso.

Vista la lettera n. 26582, del 31 luglio 1971, con la quale il comune di Ancona ha designato il rag. Dante Mariotti, quale proprio rappresentante in seno al collegio dei revisori dei conti dell'ente sopra richiamato, in sostituzione del rag. Antonio Piacenza, collocato a riposo;

Decreta:

Il rag. Dante Mariotti è nominato membro del collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo « Fiera di Ancona - Mostra mercato internazionale della pesca, degli sports nautici e attività affini », con sede in Ancona, quale rappresentante del comune di Ancona in sostituzione del rag. Antonio Piacenza, collocato a riposo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1971

Il Ministro: GAVA

(10613)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1971.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della cooperativa operaia Cristalleria Genovali di Pisa.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO.

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la cooperativa operaia Cristalleria Genovali di Pisa ha in corso operazione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della cooperativa operaia Cristalleria Genovali di Pisa.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 19 giugno 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 novembre 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(10643)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1971.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla S.p.a. Nuova stampa di Pomezia.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 29 luglio 1971 con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della S.p.a. Nuova stampa di Pomezia (Roma) per gli effetti dell'art. 2, citato;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento straordinario di cui trattasi agli operai della ditta predetta;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 29 luglio 1971 a favore degli operai dipendenti dalla S.p.a. Nuova stampa di Pomezia (Roma), è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 novembre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(10645)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 25 settembre 1971 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Slavko Lukas, console generale di Jugoslavia a Milano.

(10483)

In data 25 settembre 1971 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Richard John Joseph Shears, console di Gran Bretagna a Milano.

(10484)

In data 25 settembre 1971 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Michele Mario Pisaturo, console onorario della Costa d'Avorio a Napoli.

(10485)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 1971, registro n. 68, foglio n. 170, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto l'8 luglio 1969 dalla signora Bonfigli Vittoria nata Santilli, per l'annullamento della ministeriale n. 369/10/69 del 13 gennaio 1969, comunicata all'interessata il 12 febbraio 1969, in punto a diniego della domanda di inquadramento nei ruoli aggiunti della carriera di concetto.

(10439)

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1971, registro n. 70 Pubblica istruzione, foglio n. 178, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto in data 7 ottobre 1970 dalla signora Fiumara Morelli Lucia avverso il giudizio negativo della commissione giudicatrice del corso integrativo, previsto dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910, operante nell'anno scolastico 1969-70 presso l'istituto magistrale «Agnesi» di Milano.

(10686)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi — in lire per quintale netto — applicabili, in aggiunta al dazio, all'importazione dei prodotti indicati all'art. 1, lettera a) del Regolamento comunitario n. 805/68, del 27 giugno 1968, (settore carni bovine) provenienti dai Paesi terzi, per il periodo dal 30 agosto 1971 al 3 ottobre 1971.

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da Paesi terzi			
della Tariffa	della Statistica		dal 30.8.1971 al 12.9.1971	dal 13.9.1971 al 19.9.1971	dal 20.9.1971 al 26.9.1971	dal 27.9.1971 al 3.10.1971
01.02-A-II		Animali vivi della specie bovina, delle specie domestiche, diversi dai riproduttori di razza pura:				
		altri:				
	14	a. vitelli e vitelle	1.746	zero	zero	zero
		b. non nominati:				
	17	1. vacche destinate alla macellazione immediata la cui carne è destinata alla trasformazione	1.244	1.244	1.338	1.434
		2. altri:				
	18	aa. non aventi ancora alcun dente da adulto e il cui peso è uguale o superiore a 350 kg e inferiore o uguale a 450 kg per i maschi, uguale o superiore a 320 kg e inferiore o uguale a 420 kg per le femmine . . .	3.109	3.109	3.346	3.586
	22-24-27-31	bb. non nominati	4.664	4.664	5.019	5.379
02.01-A-II-a		Carni commestibili della specie bovina domestica, fresche, refrigerate o congelate:				
		1. fresche o refrigerate:				
		aa. di vitello, presentate in:				
	005	alfa. carcasse o mezzene	2.724	zero	zero	zero
	006	beta. busti e quarti anteriori	2.724	zero	zero	zero
	009	gamma. selle e quarti posteriori	3.353	zero	zero	zero
		bb. di bovini adulti, presentati in:				
		alfa. carcasse, mezzene e quarti detti compensati:				
	011	a'. carcasse aventi un peso uguale o superiore a 180 kg e inferiore o uguale a 270 kg e mezzene o quarti detti compensati aventi un peso uguale o superiore a 90 kg e inferiore o				

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da Paesi terzi dal 30.8.1971 al 12.9.1971	dal 13.9.1971 al 19.9.1971	dal 20.9.1971 al 26.9.1971	dal 27.9.1971 al 3.10.1971
02.01-A-II-a (*segue*)		uguale a 135 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro	5.908	5.908	6.358	6.813
	013	b. altri	8.863	8.863	9.536	10.219
		beta. quarti anteriori:				
	014	a'. aventi un peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 68 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di coloro da bianco a giallo chiaro . .	5.908	5.908	6.358	6.813
	017	b. altri	8.863	8.863	9.536	10.219
		gamma. quarti posteriori:				
	018	a'. aventi un peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 68 kg, o aventi un peso uguale o superiore a 38 kg e inferiore o uguale a 61 kg quando si tratta del taglio detto « pistola », che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro	7.089	7.089	7.629	8.175
	021	b'. altri	10.635	10.635	11.443	12.264
		cc. altre presentazioni di carni di vitello e di bovini adulti:				
	023	alfa. pezzi non disossati	13.294	13.294	14.304	15.329
	028	beta. pezzi disossati	15.206	15.206	16.361	17.535
		2. congelate:				
	032	aa. carcasse, mezzene e quarti detti compensati . . .	7.350	7.350	7.350	7.350
	035	bb. quarti anteriori	7.350	7.350	7.350	7.350
	039	cc. quarti posteriori	9.187	9.187	9.187	9.187
		dd. altri pezzi:				
	043	alfa. non disossati	11.025	11.025	11.025	11.025
		beta. disossati:				
	047	a. quarti anteriori, interi o tagliati al massimo in cinque pezzi, ogni quarto anteriore presentato in un unico blocco di congelazione; quarti detti compensati, presentati in due blocchi di congelazione, contenenti, l'uno, il quarto anteriore intero o tagliato al massimo in cinque pezzi e, l'altro, il quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo	9.187	9.187	9.187	9.187
	050	b. altri	12.642	12.642	12.642	12.642
02.06-C-I-a)		Carni commestibili, della specie bovina domestica, salate o in salamoia, secche o affumicate:				
	81	1. non disossate	13.294	13.294	14.304	15.329
	84	2. disossate	15.206	15.206	16.361	17.535

(9347)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° agosto 1971 al 30 settembre 1971, a norma dei Regolamenti (CEE) n. 1465/71 e n. 1849/71, ai prodotti di cui all'art. 1 del Regolamento (CEE) n. 805/68 (settore carni bovine), esportati verso Paesi terzi.

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
		Peso vivo
ex 01.02 A II	Animali vivi della specie bovina delle specie domestiche diversi dai riproduttori di razza pura:	
b)	altri:	
	— vacche:	
	— per le esportazioni destinate ai paesi africani della costa mediterranea	7,50
		Peso netto
ex 02.01 A II a) 1	Carni commestibili della specie bovina domestica, fresche o refrigerate:	
aa)	di vitello:	
11.	carcasse e mezzene (1)	9,75
33.	quarti posteriori e sella (1)	22,50
bb)	di bovini adulti:	
11.	carcasse, mezzene e quarti detti compensati (1)	22,50
22.	quarti anteriori:	
	— per le esportazioni destinate alla Grecia ed al Regno Unito	22,50
33.	quarti posteriori (1)	22,50
cc)	altre presentazioni di carni di vitello e di bovini adulti:	
11.	pezzi non disossati (1)	30,00
22.	pezzi disossati, escluse le guance e le frattaglie, con una percentuale di grasso visibile interno ed esterno uguale o inferiore al 10 % del peso del prodotto (1)	30,00
ex 02.01 A II a) 2	Carni commestibili della specie bovina domestica, congelate:	
aa)	carcasse, mezzene e quarti detti compensati (1)	20,00
bb)	quarti anteriori (1)	20,00
cc)	quarti posteriori (1)	20,00
dd)	altre:	
11.	pezzi non disossati (1)	30,00
22.	pezzi disossati, escluse le guance e le frattaglie, con una percentuale di grasso visibile interno ed esterno uguale o inferiore al 10 % del peso del prodotto	30,00
ex 02.06 C I a) 2	Carni commestibili della specie bovina domestica, disossate, salate e secche:	
	— per le esportazioni a destinazione della Svizzera	35,00
ex 16.02 B III b) 1	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, altre, non nominate, contenenti carni o frattaglie della specie bovina, escluse quelle contenenti carne o frattaglie della specie suina:	
	— conserve diverse da quelle omogeneizzate contenenti le seguenti percentuali di carne della specie bovina:	
	1. 80 % o più di carne, escluse le frattaglie ed il grasso	25,00
	2. 60 % o più e meno dell'80 % di carni, escluse le frattaglie ed il grasso	15,00
	3. 40 % o più e meno del 60 % di carni, escluse le frattaglie ed il grasso	10,00

(1) La restituzione per questi prodotti è accordata solo se si tratta di forniture per l'approvvigionamento delle imbarcazioni destinate alla navigazione marittima e degli aeromobili o di forniture per le forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro, non appartenenti a tale Stato membro.

(9344)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 10 settembre 1971 al 16 settembre 1971 a norma del Regolamento C.E.E. n. 1958/71 ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso), esportati verso Paesi terzi.

Numero della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625) (a)
10.06	Riso:	
	A. Risone o riso semigreggio:	
	II. riso semigreggio:	
	a) a grani tondi:	
	— per le esportazioni verso l'Australia, il Liechtenstein e la Svizzera	8,400
	— Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	9,130
	b) a grani lunghi:	
	— Per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	6,800
	— Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	7,130
	B. Riso semilavorato o riso lavorato:	
	I. riso semilavorato:	
	a) a grani tondi:	
	— Per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	9,002 (b)
	— Per le esportazioni verso l'Austria	11,425 (b)
	— Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	12,200 (b)
	b) a grani lunghi:	
	— Per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	6,268 (b)
	— Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	12,686 (b)
	II. riso lavorato:	
	a) a grani tondi:	
	— Per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	9,587 (b)
	— Per le esportazioni verso l'Austria	12,168 (b)
	— Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	13,000 (b)
	b) a grani lunghi:	
	— Per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	6,719 (b)
	— Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	13,600 (b)
	C. spezzato	3,000

(a) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 719/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.

Circolare a stampa Ministero Finanze Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette, n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).

(b) La restituzione è fissata per un riso contenente in peso 5 %, al massimo, di rotture di riso.

Quando il riso esportato contiene una percentuale di rotture superiore al 5 % la restituzione viene diminuita come segue:

Percentuale di rotture	Percentuale di diminuzione della restituzione
più di 5 e fino al 10	2
più di 10 e fino al 15	4
più di 15 e fino al 20	6
più di 20 e fino al 30	15
più di 30 e fino al 40	30
più di 40	100

(9345)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco delle officine produttrici di specialità medicinali revocate nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1971

Numero d'ordine	Comune sede dell'officina	Nome della ditta	Produzione revocata	Estremi del provvedimento	Note
1	Milano, viale Abruzzi, 37	Farmaceutici Licari	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 4900 del 6 luglio 1971	—
2	Genova, via Mameli, 7	Rolla Enrico	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 4903 del 6 luglio 1971	—
3	Napoli, via P. Castellino, 161	Laboratori Mayer	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 4904 del 6 luglio 1971	—
4	Napoli, via Edgardo Cortese, 13	Soc. Italiana Catgut Asettico	Revoca produzione catgut	Decreto n. 4905 del 20 agosto 1971	—
5	Milano, corso Vercelli, 54	Turner Farmaceutici	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 4911 del 20 agosto 1971	—
6	Firenze, via dei Mille, 34	Farmacia Prodotti Nevia del dott. Alfredo Giannuzzi	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 4913 del 20 agosto 1971	—
7	Milano, via D'Ovidio, 3	Istituto Euchimico	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 4915 del 20 agosto 1971	—
8	Milano, via Generale Fara, 8	Nimiz Soc. Ital. Prodotti Farmaceutici	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 4921 del 16 settembre 1971	—

Elenco delle officine produttrici di specialità medicinali autorizzate nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1971

Numero d'ordine	Comune sede dell'officina	Nome della ditta	Produzione autorizzata	Estremi del provvedimento	Note
1	Roma, via dei Gracchi, 29-b	Lab. Biochimico Siner Farmaceutici	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 4898 del 20 agosto 1971	Estensione
2	Genova, via Tortona, 12	Farge	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 4906 del 20 agosto 1971	Modifica ragione sociale da Farge Farmaceutici
3	Sondalo (Sondrio), strada statale dello Stelvio km. 86,370	Pierrel Hospital	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 4907 del 20 agosto 1971	Modifica ragione sociale da Colli
4	Brescia, via Cremona, 282	Ist. zoop. sperimentale della Lombardia e dell'Emilia	Specialità medicinali biologiche	Decreto n. 4910 del 22 settembre 1971	—
5	Milano, via Ortles, 12	FISM Laboratori biochimici S.p.A.	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 4912 del 20 agosto 1971	Trasferimento autorizzazione da Lab. biochimici FISM di P. Pasotti S.a.s.
6	Milano, via Pietro Gaggia, 3	A. Brioschi Istituto biochimico	Specialità medicinale Kalmine cachet e pastiglie	Decreto n. 4917 del 16 settembre 1971	Modifica ragione sociale da Soc. in accomandita per az. Achille Brioschi
7	Milano, via Grasselli, 7	Brocades	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 4920 del 2 settembre 1971	Modifica ragione sociale da Sorifa Soc. di Ricerche Internazionali farmaceutiche

(10441)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 224

Corso dei cambi del 1° dicembre 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	610,45	610,50	610,55	610,45	610,40	611,95	610,50	610,45	610,45	610,40
Dollaro canadese	608,30	608,30	608,30	608,30	608,30	610,02	608,55	608,30	608,30	608,30
Franco svizzero	154,36	154,36	154,35	154,36	154,30	154,75	154,36	154,36	154,36	154,30
Corona danese	84,60	84,60	84,70	84,60	84,40	84,80	84,61	84,60	84,60	84,60
Corona norvegese	89,28	89,28	89,30	89,28	89,10	89,55	89,285	89,28	89,28	89,30
Corona svedese	123,34	123,34	123,35	123,34	123,40	123,48	123,38	123,34	123,34	123,30
Fiorino olandese	184,23	184,23	184,30	184,23	184,10	185,45	184,24	184,23	184,23	184,20
Franco belga	13,2275	13,2275	13,2350	13,2275	13,19	13,24	13,23	13,2275	13,22	13,22
Franco francese	110,74	110,74	110,75	110,74	110,60	111,05	110,73	110,74	110,74	110,70
Lira sterlina	1522,40	1522,40	1522,75	1522,40	1521,50	1526,15	1522,30	1522,40	1522,40	1522,40
Marco germanico	184,59	184,59	184,73	184,59	184,30	184,95	184,60	184,59	184,59	184,60
Scellino austriaco	25,3825	25,3825	25,37	25,3825	25,25	25,45	25,3825	25,3825	25,38	25,39
Escudo portoghese	22,30	22,30	22,35	22,30	22,40	22,45	22,32	22,30	22,30	22,30
Peseta spagnola	8,9075	8,9075	8,9150	8,9075	8,90	8,93	8,91	8,9075	8,90	8,90

Media dei titoli del 1° dicembre 1971

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	99,40
Redimibile 3,50 % 1934	100,175
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,90
» 5 % (Ricostruzione)	94,025
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,95
» 5 % (Città di Trieste)	94,325
» 5 % (Beni esteri)	93,025
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	92,90
» 5,50 % » » 1968-83	92,075
» 5,50 % » » 1969-84	95,225
» 6 % » » 1970-85	98 —
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	99,25
» » » 5,50 % 1976	99,125
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,65
» » » 5,50 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1978	99,75
» » » 5,50 % 1979	99,75
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,30
» 5 % (» 1° aprile 1974)	97,90
» 5 % (» 1° aprile 1975)	95,625
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	95,525
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,40
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,475
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	98,80
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	98,25

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° dicembre 1971

Valuta	Cambio
Dollaro USA	610,475
Dollaro canadese	608,425
Franco svizzero	154,36
Corona danese	84,605
Corona norvegese	89,282
Corona svedese	123,36
Fiorino olandese	184,235
Franco belga	13,229
Franco francese	110,735
Lira sterlina	1522,35
Marco germanico	184,595
Scellino austriaco	25,382
Escudo portoghese	22,31
Peseta spagnola	8,909

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina di un membro del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Fratte, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Fratte, frazione del comune di Salerno, in amministrazione straordinaria.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro del 13 maggio 1971, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Fratte, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Fratte, frazione del comune di Salerno, secondo le norme di cui al titolo VII, capo II, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Visto il proprio provvedimento del 25 maggio 1971, con il quale il dott. Raffaele De Felice è stato nominato membro del comitato di sorveglianza, ai sensi dell'art. 58 del ripetuto regio decreto-legge n. 375, della menzionata Cassa rurale ed artigiana di Fratte, in amministrazione straordinaria;

Considerato che il dott. Raffaele De Felice ha presentato le dimissioni dall'incarico suddetto e che, pertanto, occorre provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

L'avv. Alessandro Lentini è nominato membro del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Fratte, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Fratte, frazione del comune di Salerno, in amministrazione straordinaria, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla amministrazione straordinaria indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1971

Il Governatore: CARLI

(10467)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso riservato per titoli ed esami a tre posti di tecnico coadiutore aggiunto in prova presso l'osservatorio astrofisico di Catania.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380, e in particolare l'art. 21, il quale prevede, tra l'altro, che nella prima applicazione della legge i posti recati in aumento del ruolo del personale tecnico coadiutore degli osservatori astronomici e dell'osservatorio vesuviano sono conferiti mediante concorsi per esami e per titoli riservati ai tecnici del ruolo ordinario di carriera esecutiva che alla data del 1° luglio 1968 si trovino in servizio da almeno un anno presso gli osservatori astronomici e vesuviano e siano in possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, nonchè degli altri requisiti prescritti per accedere al ruolo predetto, prescindendo, peraltro, dal limite massimo di età; possono essere ammessi ai concorsi, altresì, anche i tecnici di ruolo della carriera esecutiva, sprovvisti del diploma di cui sopra, purchè abbiano almeno sei anni di servizio di ruolo e siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;
Vista l'ordinanza ministeriale 22 luglio 1970, con la quale sono stati ripartiti i posti di ruolo organico degli osservatori astronomici, astrofisici, vesuviano e stazione astronomico-geodetica di Carloforte, quali risultano a seguito dell'ampliamento dei ruoli organici previsto dalla citata legge 3 giugno 1970, n. 380;
Accertato che nell'organico del personale tecnico coadiutore dell'osservatorio astrofisico di Catania l'aumento dei posti di cui al citato art. 21 della legge n. 380 è di tre unità;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso riservato per titoli ed esami a tre posti di tecnico coadiutore aggiunto in prova (ex coeff. 202) nel ruolo della carriera di concetto del personale tecnico degli osservatori astronomici e vesuviano, posti da ricoprirsi presso l'osservatorio astrofisico di Catania.

Art. 2.

Il concorso è riservato ai tecnici del ruolo ordinario di carriera esecutiva che alla data del 1° luglio 1968 si trovino in servizio da almeno un anno presso gli osservatori astronomici e vesuviano e siano in possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado nonchè degli altri requisiti prescritti per accedere al ruolo predetto, prescindendo, peraltro, dal limite massimo di età; possono essere ammessi, altresì, i tecnici di ruolo della carriera esecutiva, sprovvisti del diploma di cui sopra, purchè abbiano almeno sei anni di servizio di ruolo e siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero avere almeno sei anni di servizio di ruolo ed essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;

b) avere compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 18° anno di età;

c) essere cittadini italiani. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) avere l'idoneità fisica all'impiego;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti di proprio pugno e corredate dai titoli che i medesimi ritengono utili ai fini del concorso stesso, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale istruzione universitaria, Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*) gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) il proprio domicilio e recapito;

m) i titoli di merito prodotti.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda predetta deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono oppure vistata dal capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Ogni domanda dovrà essere corredata da un certificato, rilasciato dal competente capo ufficio, attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla predetta direzione generale istruzione universitaria dopo il termine indicato nel precedente art. 4.

Non si terrà conto, parimenti, dei titoli di merito non documentati entro il suddetto termine.

Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del citato art. 4.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e i titoli di merito debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli, invece, che diano titolo a precedenza o preferenza nella nomina al posto, possono essere acquisiti anche dopo la scadenza del suddetto termine, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 7.

Il concorso è per titoli ed esami. La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente le categorie dei titoli da valutare e il punteggio relativo alla valutazione. Alla valutazione dei titoli non può essere attribuito un punteggio superiore a cinque decimi.

Gli esami consistono in una prova scritta, in una prova pratica di laboratorio e in una prova orale, intese ad accertare la preparazione del candidato sul programma di cui all'allegato *B*.

Sono ammessi alle prove orale e pratica di laboratorio i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta. Le prove orale e pratica di laboratorio non si intendono superate se i candidati non ottengono la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per sostenere le prove suddette, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, e con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 8.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ed i voti riportati nelle singole prove di esame.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine risultante da detta votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei saranno formate con l'osservanza delle vigenti disposizioni che prevedono riserve di posti e saranno ugualmente approvate con decreto ministeriale.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

I suddetti decreti saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale, Parte II, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale istruzione universitaria, divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni di cui al precedente art. 7, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

Art. 10.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale istruzione universitaria, divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

a) titolo di studio: diploma originale o copia notarile su carta da bollo. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece il certificato provvisorio su carta da bollo, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato; oppure un certificato su carta da bollo contenente la dichiarazione che il diploma è in corso di compilazione;

b) certificato su carta da bollo, in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la comunicazione, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del comune, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego di cui al presente concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dallo art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra e assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione può, in ogni caso, far sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia.

Art. 11.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1970

p. *Il Ministro*: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1971
Registro n. 69 *Pubblica istruzione, foglio n.* 400

ALLEGATO *A*

Al Ministero della pubblica istruzione
Direzione generale istruzione universitaria Divisione IV Viale Trastevere
00100 ROMA

sottoscritt (*a*), nat a (provincia di .) il chiede di essere ammess a partecipare al concorso riservato per titoli ed esami per tre posti di tecnico coadiutore aggiunto (ex coeff. 202) carriera di concetto con assegnazione allo osservatorio astrofisico di Catania, concorso indetto con decreto ministeriale 1° agosto 1970, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1971, registro n. 69, foglio n. 400, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 3 dicembre 1971.

A tal fine sottoscritt dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritt nelle liste elettorali del comune di (*b*)

3) di non aver riportato condanne penali (*c*);

4) di non aver procedimenti penali pendenti a suo carico (*d*);

5) di essere in possesso del seguente titolo di studio:

6) di aver prestato i seguenti servizi come impiegato presso pubbliche amministrazioni (*e*);

7) di non essere stato destituit o dispensat dallo impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stato dichiarato decadut da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione (*f*)

sottoscritt dichiara, altresì, di essere residente nel comune di (provincia di .) e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (*g*):
impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive, e riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Il sottoscritto allega, inoltre, la dichiarazione prevista dallo art. 4, ultimo comma, del bando di concorso, nonchè i seguenti titoli di merito:

Luogo e data

Firma (*h*)

(*a*) Cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta. Le donne coniugate debbono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(*b*) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(*c*) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione).

(*d*) In caso contrario indicare gli estremi dei procedimenti pendenti.

(*e*) In caso contrario, indicare la pubblica amministrazione, la qualifica, i periodi di servizio e le cause di eventuali risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(*f*) Da compilarsi ad opera dei soli aspiranti di sesso maschile

(*g*) L'indirizzo deve essere comprensivo del numero di codice di avviamento postale.

(*h*) La firma deve essere autenticata o vistata nei modi indicati dall'art. 4 del bando di concorso.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME

Matematica e fisica a livello di scuola media superiore.

(10504)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso, per esami e per titoli, a centotrenta posti di aiuto macchinista in prova.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425 e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione del citato stato giuridico, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1971, n. 9475, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi centotrenta posti di aiuto macchinista in prova, nei ruoli del personale dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Delibera:

La commissione esaminatrice centrale per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse è composta come segue:

Presidente:

Salvatori dott. ing. Ferdinando, ispettore capo superiore.

membri:

Brandani dott. ing. Vinicio, ispettore capo;
Bindi dott. ing. Faliero, ispettore capo;
Fogolari dott. Mario, ispettore capo;
Luciani perito industriale Giancarlo, ispettore principale.

Segretario:

Winchler dott. Carlo Francesco, ispettore principale.

Roma, addì 10 novembre 1971

Il direttore generale: FIENGA

(10497)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER L'EMILIA-ROMAGNA

Esito del concorso pubblico nazionale tra gli artisti italiani per la ideazione e realizzazione del monumento ai caduti di tutte le guerre, in Montescudo.

Con decreto provveditoriale n. 30181 in data 16 novembre 1971, è stato approvato e reso esecutorio il verbale in data 5 novembre 1971 con cui la commissione giudicatrice del concorso pubblico nazionale indetto da questo provveditorato tra gli artisti italiani per la ideazione e realizzazione del monumento ai caduti di tutte le guerre in Montescudo (Forlì), ha dichiarato vincitore il bozzetto presentato dall'artista Birotti Carlo di Roma.

(10499)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito dei candidati al concorso per esami a quarantacinque posti di allievo stenodattilografo in prova della amministrazione centrale.

Il Bollettino ufficiale n. 4-5 dei mesi aprile-maggio 1971 del Ministero dei lavori pubblici pubblica il decreto ministeriale 8 febbraio 1971, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1971, registro n. 6, foglio n. 80, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito e sono stati dichiarati i vincitori del concorso per esami a quarantacinque posti di allievo stenodattilografo in prova dell'amministrazione centrale, indetto con decreto ministeriale 4 ottobre 1969.

(10633)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico per esami a ventuno posti di vice ragioniere in prova.

La graduatoria dei candidati vincitori e idonei del concorso pubblico per esami a ventuno posti di vice ragioniere in prova dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 28 luglio 1970, è stata pubblicata a pag. 549 del Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno n. 6 dell'1-30 giugno 1971.

(10558)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a cento posti di consigliere di ragioneria (categoria direttiva - ruolo ragioneria).

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a cento posti di consigliere di ragioneria avranno luogo in Roma nel palazzo dello Sport - E.U.R. nei giorni 22 e 23 dicembre 1971, con inizio alle ore 8,00 antimeridiane.

(10798)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.